

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2401)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1967 (V. Stampato n. 4202)

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(BO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° agosto 1967*

**Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 136
che ha istituito l'Ente nazionale idrocarburi (ENI)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 1 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'ENI ha, altresì, il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nei settori della chimica e della ricerca, produzione, rigenerazione e vendita dei combustibili nucleari, nonchè nel settore minerario attinente a questa attività.

L'intervento in altri settori, previa autorizzazione formale del Ministro per le partecipazioni statali, è consentito solo in quanto essi siano collegati con quelli fondamentali degli idrocarburi, dei vapori naturali, della chimi-

ca e dei combustibili nucleari da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà.

L'Ente, oltre a gestire le partecipazioni già acquisite, può assumere, previa autorizzazione formale del Ministro delle partecipazioni statali, nuove partecipazioni, ai sensi del successivo articolo 4, anche nei settori della chimica e dei combustibili nucleari ».

Art. 2.

L'articolo 21 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio è chiuso al 31 dicembre.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale ».